

Risarcimento dei danni alla circolazione e alle attività extragricole da parte di fauna selvatica.

La Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 599 del 27 luglio 2009 ha approvato la direttiva che definisce i **“Criteri e modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province dei danni causati a persone o cose dalla fauna selvatica”** ai sensi dell'articolo 42bis della L.R. n. 17/95 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), come introdotto dalla L.R. n. 1/09 che ha istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi nell'articolo 42 della L.R. n.17/1995.

La Provincia di Rieti pertanto, a seguito della delega regionale di cui alla L.R. n.1/2009, effettua ai fini della concessione del risarcimento, l'accertamento dei danni causati da fauna selvatica non ricompresi nell'art.42 della L.R. n.17/95. In particolare trovano accoglimento, al verificarsi di particolari condizioni, anche i danni alla circolazione e alle autovetture che si verificano sulle strade del territorio provinciale a causa di attraversamenti improvvisi di fauna selvatica con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette, di cui alla Legge Regionale n. 29 del 6/10/97 e successive modificazioni, e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.

Considerato che sono risarcibili tutti gli eventi accaduti successivamente all'entrata in vigore della L.R. n.1/09 e cioè dall'8 Marzo 2009, le istanze risarcitorie relative ai soli eventi accaduti dall'8 Marzo 2009 al 31 Gennaio 2010 potranno essere presentate entro il 31 Marzo 2010.

Fatto salvo quanto al punto precedente, chi intende aderire a tali benefici dovrà inoltrare apposita domanda in carta da bollo indirizzata alla **Provincia di Rieti - VII Settore Agricoltura, Caccia e Pesca**, secondo il modello pubblicato sul sito della provincia **www.provincia.rieti.it** alla voce **“Come fare per”** entro e non oltre 60 giorni dall'accadimento dell'evento, corredato dalla seguente documentazione:

- Copia di un documento (in corso di validità) e del Codice Fiscale
- Copia della patente di guida;
- Copia del libretto di circolazione;
- Copia del verbale redatto da soggetti di cui all'art.12 del D.L. 30/04/92 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni; nel caso in cui sia dimostrato che l'intervento degli organi competenti all'accertamento non sia stato possibile per cause non imputabili al soggetto danneggiato risulta valida copia della denuncia dell'evento dannoso presentata agli organi di polizia giudiziaria entro le 24 ore successive.
- Preventivo di riparazione, completo di rapporto fotografico del danno subito sottoscritto dal legale rappresentante o delegato di ditta autorizzata ai lavori necessari;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L'istanza deve essere corredata da marca da bollo del valore di € 14,62.

L'istanza è obbligatoria anche per chi ha già aperto un contenzioso con la Provincia o Regione per i medesimi eventi.

La Provincia provvede ad ammettere a risarcimento il soggetto danneggiato solo qualora, in base alla documentazione presentata ed a seguito delle verifiche effettuate, risultino sussistenti tutti i requisiti previsti nella direttiva regionale (ex DGR. 599 del 27/07/09) riportata integralmente nell'allegato alla presente.

IL DIRIGENTE
Dott. Franco Fagiuolo